

UTILIZZO DEL CSS - Combustibile

ELEMENTI DI CRITICITA' NELLA GESTIONE DOCUMENTALE

Padova, 15 ottobre 2013

Corrado Carrubba, CS ARPA LAZIO

- ➡ Il DM 14.2.2013 n. 22 è basato sull'**art. 184 ter del TU ambientale**
- ➡ Questa base giuridica caratterizza il regime straordinario nei cui casi un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste, EoW).
- ➡ **L'esistenza dei requisiti affinché un rifiuto (CDR – CSS) non sia più rifiuto ma combustibile (CSS- C) deve essere a prova di dubbio e di “processo”.**

È necessario quindi tenere bene a mente principio in base al quale
**l'onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per
l'applicazione di un regime di favore e differenziato incombe su
colui che lo invoca.**

**Tutto questo significa che il concetto di sottoprodotto/MPS/
CSS- C non opera automaticamente: è necessario che l'impresa
che si avvale della relativa nozione *sia in grado di provare*
che sta producendo/gestendo un combustibile e non un rifiuto.**

Quindi, è necessario essere in grado fornire la prova del fatto che,
pur in presenza di una situazione che corrisponderebbe perfettamente
alla fattispecie di reato (gestione non autorizzata di rifiuti ed altro),
siano presenti tutte le condizioni che fondano la sussistenza del
regime di favore.

“E’ necessario ricordare il consolidato principio per cui **spetta al soggetto che voglia agire il regime di favore (rispetto a quello del rifiuto), fornire la prova rigorosa della destinazione effettiva, oggettiva e completa all’impiego produttivo dei sottoprodotti (e delle Mps).** Pertanto, il soggetto che intende avvalersi di tale regime deve preconstituirsì la prova rigorosa.” (Paola Ficco)

Occorre dare una lettura così orientata agli oneri ed obblighi previsti dal DM

- TECNICI
- DOCUMENTALI AMMINISTRATIVI

Finalizzati a

**dare piena e duratura prova
dell'esistenza delle condizioni !**

ART. 4

(Cessazione delle qualifica di rifiuto)

'Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 ter ... un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) **cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità** nel rispetto di quanto disposto all'art. 8. comma 2, del presente regolamento.”

ART. 8

(Dichiarazione di conformità)

- Rispetto prescrizioni tecniche art. 5,6,7,9.
- Caratteristiche di classificazione
- Dati dell'utilizzatore
- Rispetto normative di mercato dei prodotti
 - **PRESENTI**: prodotto combustibile
 - **ASSENTI**: rifiuto, Parte 4^a TU Ambientale

ART. 8

OBBLIGHI DOCUMENTALI E DI CONSERVAZIONE:

- **Dichiarazione conformità: 1 anno**
- **Campione rappresentativo: 1 mese**
- **Relazione Verifiche in preesercizio:
3 anni**
- **Relazioni post messa a regime: 1 anno**

Si evidenziano:

- ✓ **Tempi brevi** di obbligo di tenuta
(a fronte dei 5 anni registri e FIR, art.
190, comma 3, TUA)
 - ✓ **Tempi differenziati**
- ✓ **Modalità di tenuta e conservazione non regolamentata**

Modalità di tenuta e conservazione:

“ La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto elettronico”

(Art. 8, 4 c., ultimo periodo)

supporto elettronico :

DOCUMENTO INFORMATICO

- **Standard DIGITPA**
- **Dlgs 82/2005 (CAD)**
- **Impronta, Firma digitale,
Marca temporale**

OPPONIBILITA' A TERZI

^{lc} In conclusione:

anche a fronte della imprecisione del regolamento è importante la

- Tenuta scrupolosa di documenti e campioni.
- Conservazione per un periodo più lungo
(Tre anni ? Cinque anni ?)
- Rispetto standard pubblici dei documenti informatici

*Grazie
dell'attenzione*